



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



REGOLAMENTO DEHORS

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO
DI PERTINENZA DI ESERCIZI PUBBLICI CON SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE DENOMINATI "DEHORS".**

Maggio 2022

SOMMARIO

Relazione introduttiva al regolamento	3
Regolamento Dehors.....	4
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Criteri tipologici costruttivi.....	5
✦ 3.1 Materiali.....	5
✦ 3.2 Pareti laterali.....	5
✦ 3.3 Copertura	5
✦ 3.4 Altezze	6
✦ 3.5 Dimensioni.....	6
✦ 3.6 Collocazione	6
✦ 3.7 Rispetto delle distanze e spazi minimi liberi	6
✦ 3.8 Accessibilità e sbarrieramenti.....	7
✦ 3.9 Rispetto stradale	7
✦ 3.10 Distanze dagli edifici	7
✦ 3.11 Distanze fra dehors	7
✦ 3.12 Distanze dai confini privati.....	7
✦ 3.13 Collaudo statico delle strutture temporanee	7
✦ 3.14 Ancoraggi di sicurezza	7
✦ 3.15 Fioriere	8
✦ 3.16 Tende	8
Art. 4 - Pareri.....	8
✦ 4.1 Parere preliminare della Giunta Comunale.....	8
✦ 4.2 Parere del corpo di vigilanza urbana	8
✦ 4.3 Parere paesaggistico	8
Art. 5 - Tipo di attività ed orari consentiti	8
Art. 6 - Obblighi dell'esercente / concessionario di dehors su suolo pubblico	8
Art. 7 - Revoca, sospensione, e modifica della concessione	9
Art. 8 - Canone Unico.....	9
Art. 9 - Procedimento di concessione.....	9
✦ 9.1 Dehors mobili	Errore. Il segnalibro non è definito.
✦ 9.2 Dehors fissi.....	10
Art. 10 - Comunicazione obbligatoria dell'attività edilizia libera.....	11
Art. 11 - Procedimento di rinnovo o proroga	11
Limitazioni	11
Art. 12 - Aree ed edifici soggetti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004.....	11
Art. 13 -Esigenze primarie di interesse pubblico ed interferenze.....	12
Art. 14 -Limiti di utilizzo	12
Norme transitorie e finali.....	12
Art. 16 - Norme finali	12
Art. 17 - Norma transitoria	12
Art. 18 - Aggiornamento del regolamento dehors	13
Allegati.....	14
1. Planimetrie di riferimento	14
Esempio 1	14
Esempio 2	15
Esempio 3	16
Esempio 4.....	17
Esempio 5.....	18
Esempio 6.....	19
2. Schemi tipologici di riferimento	20
3. Esempi fotografici.....	23

Modifica all'articolo 56 del REC.....	24
Art. 56 Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato.....	24
Art. 56 Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato.....	24
Estratto Codice della strada	25
Art. 18. - Fasce di rispetto ed aree visibilità nei centri abitati	25
Art. 20. - Occupazione della sede stradale	25

Relazione introduttiva al regolamento

Con il termine dehors sono oggi comunemente intesi gli spazi all'aperto destinati all'incremento e diversificazione dell'offerta turistica che valorizza non solo le singole attività, ma garantisce anche una valorizzazione e riqualificazione dello spazio urbano.

L'attitudine alla realizzazione di questi spazi, inizialmente limitata alle sole località turistiche marittime e lungo i viali dei centri storici delle città, si è estesa da alcuni anni anche alle aree turistiche montane.

L'allestimento di queste aree si è poi trasformata in necessità durante il lungo periodo di emergenza sanitaria, superando ogni tabù o titubanza sia nei confronti della stagione sia nei confronti della localizzazione montana superando i limiti che prima sembravano invalicabili dovuti al clima.

La diffusione di queste attività sono ora generalizzate e interessano quindi tutti i comuni montani e per garantire il rispetto dei diritti di tutti e delle plurime esigenze di utilizzo degli spazi pubblici si rende necessario predisporre un regolamento che contenga tutti gli elementi necessari a garantire alcuni elementi imprescindibili quali la sicurezza, il rispetto del diritto, la qualità architettonica nel rispetto del paesaggio all'interno del quale queste attività vengono realizzate.

Con dehors vengono quindi riassunte tutte le tipologie di allestimento che rientrano nelle tipologie delle opere libere come definite dalla legge urbanistica provinciale e si possono distinguere in: plateatici, strutture fisse, gazebo, tende, tensostrutture.

Regolamento Dehors

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione di ‘dehors’ stagionali o permanenti, tenuto conto dell'esigenza da parte degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande di ampliare la superficie disponibile all'attività necessaria sia per migliorare l'offerta nei confronti dei clienti sia per fare fronte alle mutate esigenze di carattere igienico-sanitario.
2. Il presente Regolamento, costituisce Stralcio del regolamento Edilizio Comunale (REC) ed integra i contenuti dell'articolo 56 di quest'ultimo¹.
3. Il Regolamento si pone quale obiettivo disciplinare gli aspetti di natura edilizia ed igienico-sanitaria in quanto si ritiene necessario definire i criteri tipologici, dimensionali, funzionali per la collocazione di queste strutture, al fine di garantire la funzionalità, la qualità, la miglior ricerca compositiva e la coerenza complessiva tra le strutture e gli spazi pubblici circostanti.
4. Il rilascio della concessione, in caso di occupazione di suolo pubblico, è subordinato al rispetto del regolamento sul Canone Unico approvato dal Consiglio Comunale e in vigore al momento della sottoscrizione del disciplinare previsto.
5. Il presente Regolamento, per aspetti relativi alle distanze, alla stipula della convenzione, al rispetto delle fasce di rispetto, differenzia la regolamentazione dei dehors se realizzati:
 - sul suolo pubblico
 - sul suolo privatocome di seguito esplicitato
6. All'interno del dehor può essere svolta la medesima attività del locale principale.
7. Verificato che l'utilizzo del dehor risulta essere in prevalenza come spazio sostitutivo dello spazio interno disponibile per i clienti, la superficie aggiuntiva non comporta revisione dei criteri di sorvegliabilità, requisiti igienico sanitari di settore e standard parcheggio stabiliti dalla normativa provinciale purché la nuova superficie sia comunque inferiore alla superficie interna destinata alla somministrazione come indicata nella licenza di esercizio.

Art. 2 - Definizioni

1. Per “**concessione**”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza la realizzazione dei dehors, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni di suolo pubblico e per la posa di dehors su suolo privato;
2. Per “**occupazione**” o “**occupare**”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un’utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
3. Per “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Per “**suolo privato**” o “**area privata**”, le aree private pertinentziali degli esercizi pubblici idonee alla collocazione di dehors o per creazione di plateatici all'aperto dove collocare tavoli per la somministrazione di alimenti e bevande;
5. Per “**dehors**” si intende l’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica, privata gravata da uso pubblico o privata, che costituisce, delimita ed arreda uno spazio definito e destinato alla somministrazione all’aperto di alimenti e bevande.
6. Per tipologia costruttiva o compositiva si differenziano ulteriormente in:

¹ Vedi articolo 56 del REC aggiornato in occasione della approvazione del presente Regolamento Dehors (vedasi allegato 1)

- "**dehors mobili**": sono tutti quegli elementi di arredo quali sedie, tavolini, ombrelloni, fioriere, ecc., non ancorati al suolo o ad altre costruzioni, facilmente rimovibili e che, pertanto, non comportano alcuna trasformazione del contesto urbano;
 - "**dehors fissi**": sono tutti quegli elementi di arredo quali tende, coperture, strutture, pavimentazioni, elementi laterali di separazione, ecc., che sono installati al suolo o ad altre costruzioni e che comportano una trasformazione del contesto urbano;
7. Per decorrenza temporale si differenziano ulteriormente in:
- "**dehors temporaneo**" si intende la struttura installata per un periodo complessivo inferiore all'anno;
 - "**dehors permanente**" si intende la struttura installata per un periodo complessivo non inferiore all'anno e, comunque, non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione o autorizzazione;
8. Per "**reversabilità**" si intende la possibilità di rimuovere tutte le strutture e gli ancoraggi senza pregiudicare l'integrità della superficie del suolo pubblico o privato. Rimangono a carico del concessionario ogni opera eventualmente necessaria per ripristinare pavimentazioni e pareti interessate da ancoraggi ed installazioni di qualsiasi tipo resi obbligatori per norme di legge sulla sicurezza.

Art. 3 - Criteri tipologici costruttivi

1. I dehors devono essere realizzati in materiali di qualità, tradizionali o contemporanei, caratterizzate da un aspetto sobrio con linee pulite ed essenziali ed avere caratteristiche tipologiche e funzionali di alto contenuto qualitativo consone con l'architettura del contesto seguendo i modelli indicativi dell'allegato A.
2. Sono ammesse strutture che si possono differenziare dai modelli proposti nell'allegato A, anche in deroga ai parametri dimensionali di cui ai successivi articoli, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, dimensioni, materiali, relative a situazioni particolari, o inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale, previa concertazione con l'amministrazione comunale la quale potrà avvalersi del parere di coerenza tecnica/progettuale espresso dalla commissione edilizia comunale.

✦ 3.1 Materiali

3. Le strutture portanti dovranno essere realizzate o in acciaio o in alluminio con colori RAL con le tonalità del grigio e del nero privilegiando forme semplici, con geometrie regolari, dimensioni ridotte al minimo necessario per garantire la sicurezza statica.
4. Sono ammesse strutture in legno in caso di necessità per rendere la struttura coerente con le tipologie ed architetture dell'intorno. Anche in questo caso le geometrie e composizioni dovranno essere regolari, riducendo le dimensioni allo stretto necessario, evitando rivestimenti o altre sovrastrutture superflue per garantire la sicurezza.

✦ 3.2 Pareti laterali

5. Le chiusure laterali dovranno essere realizzate prevalentemente in vetro con possibilità di inserire frangisole a griglia esterni sempre in materiali nobili acciaio o alluminio. È ammesso un rivestimento laterale in vetro opaco o acciaio di altezza massima 1 m.
6. Le pareti laterali possono essere chiuse su tutti i lati con vetrate come indicato negli schemi grafici allegati.

✦ 3.3 Copertura

7. La copertura dovrà essere piana con cornici perimetrali (scossaline o mantovane) sempre realizzate in acciaio o alluminio con colori uniformi di spessore minimo sufficiente in ogni caso a contenere la struttura di copertura portante ed eventuali elementi scorrevoli o comunque mobili frangisole. La superficie superiore dovrà garantire la resistenza ad agenti atmosferici e carico di neve. Sono ammesse leggere pendenze trasversali per facilitare lo scorrimento della neve garantendo in ogni caso la sicurezza dei pedoni o di chi possa percorrere il perimetro esterno della struttura evitando in ogni caso lo scarico di neve incontrollato sul suolo pubblico.

✦ 3.4 Altezze

8. altezza massima esterna della copertura: 3,00 metri misurata sul perimetro esterno. Sono ammesse eccezionalmente altezze superiori, con riferimento a istanze idoneamente motivate, nella logica di garantire allineamenti predefiniti ed esistenti e purché vi sia una congrua e vincolata contestualizzazione. Lo sviluppo volumetrico della struttura fissa dovrà dialogare in termini di proporzione con il contesto urbano al fine di assicurare armonia complessiva tra spazi costruiti e spazi aperti; L'altezza interna non deve essere inferiore a 2,20 m e superiore a 2,80 m.
9. La misura dell'altezza deve comprendere eventuali pedane (di spessore massimo di 20 cm) e non è ammesso alterare il profilo del terreno al fine di realizzare pedane orizzontali o sopraelevare artificialmente le stesse.

✦ 3.5 Dimensioni

10. nel rispetto degli ulteriori elementi di rispetto delle distanze, delle fasce di rispetto e delle dimensioni di affaccio dell'esercizio verso lo spazio aperto, il dehors non può in ogni caso superare la dimensione di 30 m² all'interno del perimetro del centro storico come definito dalle tavole del PRG, 40 m² se posti all'interno del perimetro del centro abitato, 60 m² se realizzati all'interno di spazi privati. La dimensione si intende massima per ogni singola concessione anche se vi concorrono più esercizi pubblici.

✦ 3.6 Collocazione

11. La collocazione del dehors deve essere prioritariamente assegnata nello spazio frontistante l'esercizio pubblico.
12. Quando non vi siano le condizioni tecniche per il rilascio della concessione davanti al fronte dell'esercizio, fatti salvi i diritti di terzi, può essere concessa l'installazione del dehors nelle immediate vicinanze, fermo restando tutte le limitazioni dimensionali previste;
13. Nel caso in cui lungo il fronte edilizio sia necessario mantenere uno spazio pedonale pubblico il dehors deve essere posto a distanza minima di 2 metri dall'edificio stesso, misurata al netto di ogni elemento di arredo presente lungo il percorso (illuminazione, canali di gronda, volumi tecnici e cassette derivazione, paracarri, contrafforti ecc.).

✦ 3.7 Rispetto delle distanze e spazi minimi liberi

14. L'area dei "dehors" non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici o alle entrate ed uscite di luoghi di servizio pubblico (municipio, ambulatori pubblici, cinema, teatri, luoghi di culto) o esercizi di vendita al dettaglio di dimensione pari o superiore alle medie strutture di vendita². In tutti questi casi deve essere lasciato uno spazio libero di 5 metri prima e dopo le aree di sosta bus e ai lati delle entrate dei luoghi di servizio pubblico e commercio.
15. L'installazione di "dehors" interessanti aree pedonali pubbliche, (marciapiedi, o strade vicoli e piazzette ad esclusivo uso pedonale,) dovrà essere lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza delle stesse e comunque non inferiore a 1,5 metri (art 20 Codice della Strada). Tale distanza potrà essere ridotta nei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 3 art. 20 del Codice della Strada³;
16. L'occupazione di suolo pubblico già destinato a parcheggio è ammesso solo se l'esercente è in grado di individuare aree di sosta alternative nel raggio massimo di 50 metri su spazi privati liberi da vincolo di parcheggio pertinenziale residenziale o per attività commerciali/produttive di qualsiasi tipologia.
17. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con dehors fissi e/o con pedana, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
18. I "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori

² MSV pari a 800 m² come definita dal regolamento provinciale.

³ Vedi estratto allegato in calce

dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc); l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

19. I dehors realizzati su suolo privato possono essere realizzati a confine della viabilità locale e spazi pubblici nel rispetto dei criteri indicati ai commi precedenti.
20. Al di fuori dal centro storico i dehors devono rispettare le distanze di 1,5 dal bordo strada quando non vi è il marciapiede. In presenza del marciapiede è ammessa la realizzazione a distanza di 50 cm dallo stesso.

✦ 3.8 Accessibilità e sbarrieramenti

21. Tutti i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.
22. La realizzazione di pedane dello spessore massimo di **20 cm** è ammessa purché sia garantita l'accessibilità con rampe poste all'interno dell'area di sedime oggetto di concessione. Non sono ammesse pedane di spessore maggiori ai **20 cm** indipendentemente dall'andamento planialtimetrico degli spazi esterni.

✦ 3.9 Rispetto stradale

23. I dehors rientrando nella definizione delle opere libere, non rilevano ai fini edilizi ed urbanistici e non sono soggette al rispetto delle fasce di rispetto della viabilità locale, potendo essere equiparate alle opere precarie di cui all'art. 32 del Regolamento Urbanistico Provinciale, fatte salve le verifiche già previste al precedente comma 3.7.

✦ 3.10 Distanze dagli edifici

24. Nel caso di edifici limitrofi di altre proprietà posti lungo lo spazio pubblico la distanza minima è di **5 metri** in proiezione frontale, con distacco laterale di **50 cm** nel caso di fronti allineate (vedi schema grafico);
25. Per l'edificio di proprietà non si applica la distanza minima prevista al comma precedente.

✦ 3.11 Distanze fra dehors

26. Fra dehors di diversi esercizi pubblici posti su suolo pubblico non si prevedono distanze di rispetto e possono essere affiancati. È fatta salva la necessità di realizzare spazi intermedi necessari per garantire la manutenzione e la sicurezza con rispetto del passo d'uomo minimo di **60 cm**.
27. Fra dehors posizionati su suolo privato la distanza minima deve essere di 3 metri. E' ammessa la realizzazione in aderenza purché la richiesta di concessione sia presentata contemporaneamente da entrambe le attività commerciali e sia espressamente dichiarata la volontà di realizzare le strutture aderenti.

✦ 3.12 Distanze dai confini privati

28. La realizzazione di dehors deve rispettare le distanze di **1,5 metri** dai confini di proprietà private;

✦ 3.13 Collaudo statico delle strutture temporanee

29. I dehors fissi sono soggetti a collaudo statico/verifica statica delle strutture temporanee a norma di legge. La documentazione di collaudo, sottoscritta da tecnico abilitato deve essere depositata presso gli uffici comunale entro e non oltre i 30 giorni dal rilascio della concessione.
30. I dehors privi di collaudo devono essere rimossi entro **60 giorni** dalla approvazione del presente regolamento. Il loro mantenimento in loco ai sensi del successivo articolo 15 è subordinato alla presentazione entro detto termini del collaudo.

✦ 3.14 Ancoraggi di sicurezza

31. Per garantire la sicurezza delle strutture e la collaudabilità delle stesse sono ammessi ancoraggi alle costruzioni esistenti ed al terreno tramite bullonature e staffature che devono in ogni caso garantire il rispetto della pavimentazione storica, decori, sottostrutture, reti, canali di percolazione delle acque meteoriche. Eccezionalmente e solo se non sono applicabili differenti soluzioni è ammessa la realizzazione di fondazioni sotto il livello del terreno purché la finitura superficiale sia mantenuta come nell'originale (terra battuta, asfalto, cemento, porfido a cubetti) e la rimozione del basamento sia effettuabile senza danneggiare ulteriori manufatti.

32. Nel caso di impossibilità ad inserire ancoraggi nella pavimentazione dovranno essere predisposte apposite pedane di controbilanciamento e/o contrappesi nel rispetto dell'andamento naturale del terreno che devono in ogni caso rimanere all'interno del perimetro.

✦ *3.15 Fioriere*

33. E' ammessa la posa di fioriere perimetrali purché comunque all'interno dell'area di concessione. in ogni caso non devono costituire intralcio o ridurre la visibilità degli spazi pubblici.

34. Le fioriere dovranno essere curate, ripulite e manutate. Nei periodi di inattività le fioriere dovranno essere rimosse salvo che non sia garantita per esse la continua cura, pulizia e manutenzione.

✦ *3.16 Tende*

35. Le tende sono ammesse solo se realizzate all'interno dell'area di concessione e dovranno essere di tipo a rullo o a pacchetto o fisse a tensione. Le tende dovranno in ogni caso rientrare nell'ingombro del dehor come indicato negli schemi grafici allegati. Il tessuto dovrà essere resistente e di colore coordinato con la struttura (colori consigliati ecrù chiaro o scuro e o grigio).

Art. 4 - Pareri

✦ *4.1 Parere preliminare della Giunta Comunale*

1. Le proposte di strutture di qualsiasi tipologia saranno preventivamente sottoposte alla Giunta Comunale per valutare la conformità con l'interesse pubblico o con eventuali utilizzi diversi del suolo pubblico anche secondo la programmazione di sviluppo urbano, sociale e culturale del Comune di Campitello di Fassa.

✦ *4.2 Parere del corpo di vigilanza urbana*

2. Per l'occupazione di suolo pubblico, privato con uso pubblico o privato prospiciente le aree pubbliche si prevede l'espressione di nulla osta da parte del corpo di vigilanza urbana competente che dovrà valutare gli aspetti relativi al rispetto delle distanze e superfici minime da riservare alla pedonalità, ai percorsi ciclopedonali alla viabilità ed ai parcheggi pubblici, alla visibilità nei pressi di incroci ed accessi, al rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale, con riserva di dettare prescrizioni sul posizionamento e sulla predisposizione di interventi aggiuntivi con particolare riferimento alla segnaletica. Il parere è richiesto anche quando il dehor viene realizzato nei pressi di accessi carrabili anche privati, nel raggio di cinque metri, o incroci con la viabilità pubblica

✦ *4.3 Parere paesaggistico*

3. Per la realizzazione di dehors fissi viene richiesto parere alla commissione edilizia comunale CEC di coerenza paesaggistica e congruenza degli aspetti edilizi al presente regolamento.

Art. 5 - Tipo di attività ed orari consentiti

1. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso (somministrazione di alimenti e bevande). Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori (salvo, per gli impianti sonori, con previa presentazione di relazione acustica per la verifica del rispetto dei parametri stabiliti dal regolamento comunale o di autorizzazione in deroga ai limiti di inquinamento acustico del Sindaco per eventi occasionali).

2. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi. Sono fatti salvi accordi fra diverse attività commerciali per l'utilizzo congiunto dei dehors. L'utilizzo congiunto potrà essere di tipo orizzontale (in contemporanea su spazi diversi evidenziati) o di tipo verticale (orari diversi).

Art. 6 - Obblighi dell'esercente / concessionario di dehors su suolo pubblico e privato

3. Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, insegne luminose, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;

- c) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in metri quadri m², alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc);
- d) garantire la stabilità strutturale e mantenere la validità delle certificazioni degli impianti tecnici per tutta la durata della concessione;
- e) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, il concessionario è tenuto al ripristino a regola d'arte secondo le indicazioni dei competenti servizi comunali; A tal fine il titolare dovrà dotarsi di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per il dehors specifica o includere le garanzie nel contratto di assicurazione generale dell'attività;
- f) qualora l'installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario.

Art. 7 - Revoca, sospensione, e modifica della concessione

1. La concessione può essere revocata, sospesa o modificata, con atto motivato, in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La concessione, inoltre, potrà essere revocata quando l'esercente/concessionario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle clausole aggiuntive previste nell'atto della concessione.
3. Nel caso di mancata corresponsione dei canoni di occupazione di suolo pubblico protratta oltre sei mesi dalla scadenza, o nel caso in cui i pagamenti avvengano in ritardo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza per due volte consecutive senza giustificato motivo, la concessione sarà soggetta a decadenza come previsto dal Regolamento sul Canone Unico e conseguentemente l'area dovrà essere ripristinata alla pubblica disponibilità.
4. Nel caso in cui il titolare dell'uso del suolo pubblico nonché della concessione alla posa del dehors su suolo privato non provveda nei termini stabiliti alla rimozione dei manufatti, vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale in danno al detto titolare utilizzando a tal fine anche le garanzie prestate.

Art. 8 - Canone Unico

1. Il posizionamento sul suolo pubblico comunale di plateatici a servizio degli esercizi pubblici è soggetto al **canone unico** per le occupazioni permanenti (annuali) o temporanee (giornaliere), ai sensi del relativo regolamento comunale.
2. Per i dehors permanenti, sia su suolo pubblico che su suolo privato, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di diritti di segreteria, stabiliti dall'amministrazione comunale con apposito regolamento.
3. Il versamento del canone di cui al precedente comma 2, segue le scadenze e regole previste da regolamento del Canone Unico.
4. I dehors realizzati su suolo privato sono tenuti al solo pagamento dei diritti di segreteria f stabiliti dall'amministrazione comunale.

Art. 9 - Procedimento di concessione

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intende collocare un dehors su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato, deve ottenere specifico titolo concessorio dal Comune.
2. In caso di contestuale occupazione di suolo pubblico, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale istanza all'ufficio tributi del comune di Campitello di Fassa.

- a) l'istruttoria del procedimento è coordinata dal responsabile del Servizio tributi che ha il compito di raccordare tutti gli uffici e servizi interni al comune coinvolti ed acquisire eventuali pareri preventivi e nulla osta da enti esterni al comune;
 - b) di concerto con il responsabile del Servizio Edilizia Privata comunale sarà valutata la rilevanza paesaggistica dell'intervento anche con parere espresso della commissione edilizia comunale per i dehors fissi; per i dehors mobili il parere della commissione edilizia può essere sostituito dal parere della giunta comunale;
 - c) il responsabile di procedimento trasmetterà la domanda ai competenti uffici interni, ufficio tecnico settore edilizia privata-urbanistica e corpo di vigilanza urbana competente per le valutazioni di competenza;
 - d) l'istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari e previsti.
3. In caso di concessione per il posizionamento di dehors su suolo privato, il soggetto interessato (proprietario o gestore munito di assenso del proprietario) deve presentare formale istanza all'Ufficio Tecnico del comune di Campitello di Fassa.
- e) l'istruttoria del procedimento è coordinata dal responsabile del Servizio Edilizia Privata che ha il compito di raccordare tutti gli uffici e servizi interni al comune coinvolti ed acquisire eventuali pareri preventivi e nulla osta da enti esterni al comune;
 - f) sarà valutata la rilevanza paesaggistica dell'intervento anche con parere espresso della commissione edilizia comunale per i dehors fissi; per i dehors mobili il parere della commissione edilizia può essere sostituito dal parere della giunta comunale;
 - g) il responsabile di procedimento trasmetterà la domanda ai competenti uffici interni, e corpo di vigilanza urbana competente per le valutazioni di competenza;
 - h) l'istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari e previsti.

✦ *9.1 Dehors mobili*

4. Per i **dehors mobili** la domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione in formato digitale ed una copia cartacea:
- a) estratto mappa con evidenza delle differenti proprietà interessate;
 - b) planimetria in scala 1:100 con indicata l'area di occupazione e tutti gli spazi pubblici circostanti la stessa con precisazione sulla posizione degli accessi all'esercizio pubblico connesso e la posizione e funzione degli accessi limitrofi sui lati e sul fronte opposto;
 - c) documentazione fotografica
 - d) relazione illustrativa con indicazione della tipologia di arredi e materiali utilizzati con tavola progettuale in scala 1:50 dell'area dehors che indichi con precisione posizione delle attrezzature e spazi minimi di passaggio; Si precisa che la distribuzione interna al dehors non è vincolante nel prosieguo del suo utilizzo che potrà essere variata senza però uscire dal perimetro indicato e mantenendo il rapporto massimo consentito di posti/superficie.
 - e) schede tecniche dei materiali utilizzati con fotografie a colori di tutti gli elementi di arredo;
5. Termine di procedimento 30 giorni. Il termine potrà essere sospeso a seguito richiesta integrazioni o per l'espressione di pareri richiesti alla giunta comunale, commissione edilizia o al corpo di vigilanza urbana competente.

✦ *9.2 Dehors fissi*

6. Per i **dehors fissi** la domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione in formato digitale e due copie cartacea:
- a) estratto mappa con evidenza delle differenti proprietà interessate;
 - b) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala non inferiore a 1:100, nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.;

- c) planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:50, nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti agli edifici limitrofi, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata, gli elementi architettonici, i colori;
 - d) sezioni rappresentative in scala 1:50 che evidenzino pendenze dello spazio pubblico, pedane, altezza della struttura ed eventuali raccordi con edifici o altre strutture limitrofe esistenti;
 - e) schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, insegna d'esercizio, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini ecc.);
 - f) documentazione fotografica esaustiva dello stato dei luoghi e fotoinserimento effettuato con tecniche digitali o a mano libera.
 - g) nel caso di installazione di impianti per l'illuminazione, per le connessioni elettriche e digitali, per il riscaldamento è necessario produrre dichiarazione di rispetto delle normative di settore e di impegno unilaterale alla conservazione della documentazione relativa alla realizzazione e le certificazioni rilasciate dagli installatori.
7. Termine di procedimento 60 giorni. Il termine potrà essere sospeso a seguito richiesta integrazioni o per l'espressione di pareri richiesti alla giunta comunale, commissione edilizia o al corpo di vigilanza urbana competente.
 8. Qualora ricorrano motivi di ordine pubblico, di sicurezza e incolumità pubblica, i competenti responsabili di procedimento potranno dettare prescrizioni e/o limitazioni ulteriori. Per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e incolumità pubblica è possibile negare il rilascio della concessione.
 9. Conclusa l'istruttoria, entro i termini sopra indicati a seconda della tipologia della struttura, il responsabile dell'ufficio attività economiche rilascia la concessione al posizionamento sul suolo pubblico del dehors.
 10. Prima del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e della concessione di bene demaniale sarà quantificato dai competenti uffici comunali l'ammontare del deposito cauzionale da versare a garanzia della copertura per eventuali danni al patrimonio nel caso di lavori, scavi ed interventi alle infrastrutture pubbliche, che si rendessero necessari per l'installazione in sicurezza della struttura. Tali interventi dovranno essere puntualmente autorizzati.

Art. 10 - Comunicazione obbligatoria dell'attività edilizia libera

1. Al termine del procedimento di concessione prima dell'installazione del dehors fisso è necessario provvedere alla comunicazione di Opere Libere ai sensi dell'art. 78 comma 3, lettera g) della L.P. 15/2015

Art. 11 - Procedimento di rinnovo o proroga

1. Il rinnovo della concessione per ulteriori 5 anni è ammesso nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento della richiesta di qualsiasi tipo (tipologia, dimensioni, distanze, tariffe di concessione e tariffe del Canone Unico).
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata con le stesse modalità previste al precedente articolo.
3. L'Amministrazione non riconosce nessun diritto di prelazione o prevenienza o avviamento né da parte dell'esercente già titolare, né da parte di esercenti eventualmente subentrati nella gestione.
4. L'Amministrazione valuterà la richiesta di rinnovo sulla base degli interessi pubblici al momento della presentazione e non vige nessun obbligo di procedere con il rinnovo.
5. È ammessa proroga della concessione di massimo un anno alle pari condizioni della concessione originaria per giustificati motivi e purché la domanda sia presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi gli incrementi tariffari previsti dal Canone Unico approvati dall'Amministrazione comunale.

Limitazioni

Art. 12 - Aree ed edifici soggetti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004

1. Per gli edifici o le aree direttamente o indirettamente vincolate ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici (D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio), dovranno essere rispettate anche le eventuali prescrizioni dei servizi e organi provinciali competenti;

Art. 13 -Esigenze primarie di interesse pubblico ed interferenze

1. Ogni richiesta e concessione devono essere valutate in ordine alla necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, in particolare tenendo conto delle problematiche legate allo sgombero neve, oltre che dell'eventuale utilizzo dello spazio pubblico per fiere mercati e manifestazioni.
2. Sono oggetto di valutazione anche le eventuali interferenze con altre attività economiche. In occasione di rinnovi e proroghe le preesistenze non costituiscono nessun diritto di prevenzione o prelazione. Al fine di soddisfare esigenze e richieste di diversi esercenti i singoli allestimenti potranno essere oggetto di prescrizioni in ordine al posizionamento ed alla dimensione ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.
3. Potranno essere accolti anche accordi fra diverse attività commerciali per l'utilizzo congiunto delle aree assegnate.

Art. 14 -Limiti di utilizzo

1. La realizzazione dei dehors è esclusa per le attività economiche che si affacciano sulle vie destinate ai mercati settimanali e comunque laddove non vi siano condizioni di sicurezza per la concessione alla occupazione di suolo pubblico
2. Non potranno essere realizzati all'interno impianti o attrezzature quali banchi di mescita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande.
3. Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura, ad esclusione del logo dell'attività che dovrà essere realizzato con semplice serigrafia sulle superfici trasparenti.
4. L'illuminazione interna dovrà essere sobria e non essere diretta verso l'esterno. Tale limite deve essere particolarmente applicato in prossimità della viabilità pubblica dove le illuminazioni non dovranno generare abbagliamento o costituire disturbo nella percezione della segnaletica pubblica esterna.
5. In caso di cessazione dell'attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell'attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal Regolamento Canone Unico e dai provvedimenti di concessione di occupazione suolo pubblico.
6. Non sono ammesse installazioni di vendita prodotti automatiche o dedicate al gioco.

Norme transitorie e finali

Art. 16 - Norme finali

1. Nel caso di cessazione dell'attività anticipata rispetto al termine della concessione il titolare è tenuto a ripristinare le aree come nello stato originario entro tre mesi (90 giorni) dalla data del provvedimento amministrativo, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal Regolamento Canone Unico e dai provvedimenti di concessione di occupazione suolo pubblico.
2. È ammessa la cessione temporanea di utilizzo della struttura per un periodo massimo di 120 giorni per altro esercizio pubblico vicino o di subentro. Nel termine dei 120 giorni il titolare dovrà presentare nuova domanda di concessione. Nessuna prelazione o obbligo spetta al nuovo utilizzatore come già indicato all'articolo 11 del presente regolamento

Art. 17 - Norma transitoria

1. Per le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si prevede la loro decadenza entro 24 mesi dalla approvazione del presente regolamento.
2. Domanda di rinnovo è ammessa se la struttura esistente risulta conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Altrimenti occorre richiede una nuova concessione sostituendo la struttura esistente.

3. In caso di strutture realizzate in periodi emergenziali, (art. 43 L.P. 3/2020) si prevede la possibilità di richiesta di proroga di massimo 6 mesi, ovvero domanda di nuova concessione nel rispetto del presente regolamento.
4. Nel caso di scadenza entro il termine di 12 mesi è ammessa la procedura di proroga prevista dal precedente articolo 8, comma 5.
5. Nei casi di cui al precedente comma 1, il canone di concessione sarà aggiornato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento solo per il periodo residuale della durata della concessione e non retroattivamente.


Art. 18 - Aggiornamento del regolamento dehors

1. Il presente regolamento potrà essere aggiornato o modificato o annullato dall'amministrazione in ogni momento e per qualsiasi motivo giustificabile;
2. Le modifiche si applicheranno alle richieste alle richieste pervenute e non ancora rilasciate e a quelle prevenute successivamente.
3. L'annullamento fa salve le autorizzazioni e/o concessioni già rilasciate le quali potranno mantenere la loro validità fino al termine già stabilito, fatto salvo comunque quanto previsto al precedente articolo 7.

Allegati

1. Planimetrie di riferimento


Esempio 1



"Planimetria tipo 1"


Legenda:

- a) spazio per la pedonalizzazione che dovrà essere $\geq 2,00$ m.
- b*) Spazio destinato alla mobilità:
 - larghezza minima carreggiata ad una sola corsia uguale a 3,00/3,50 m.
 - larghezza minima carreggiata ad una sola corsia con passaggio pedonale lato opposto uguale a 4,50/5,00 m.
 - larghezza minima carreggiata a due corsie uguale a 5,00/5,50 m.
 - larghezza minima carreggiata ad una sola corsia con passaggio pedonale lato opposto uguale a 6,50/7,00 m.
- * misure minime non vincolanti
- C) Area idonea alla collocazione del Dehors nelle dimensioni massime previste dalle norme.




"Sezione tipo 1"

Esempio 2




Legenda:

- a) spazio per la pedonalizzazione che dovrà essere $\geq 1,50$ m.
- b*) Spazio destinato alla mobilità:
 - larghezza minima carreggiata ad una sola corsia uguale a 3,00/3,50 m.
 - larghezza minima carreggiata ad una sola corsia con passaggio pedonale lato opposto uguale a 4,50/5,00 m.
 - larghezza minima carreggiata a due corsie uguale a 5,00/5,50 m.
 - larghezza minima carreggiata ad una sola corsia con passaggio pedonale lato opposto uguale a 6,50/7,00 m.
- * misure minime non vincolanti
- C) Area idonea alla collocazione del Dehors nelle dimensioni massime previste dalle norme.
- e) distanza di rispetto dal filo facciata di altre proprietà $\geq 1,0$ m



Esempio 3



Legenda:

a) spazio per la pedonalizzazione che dovrà essere $\geq 1,50$ m.

b*) Spazio destinato alla mobilità:
 - larghezza minima carreggiata ad una sola corsia uguale a 3,00/3,50 m.
 - larghezza minima carreggiata ad una sola corsia con passaggio pedonale uguale a 4,50/5,00 m.
 - larghezza minima carreggiata a due corsie uguale a 5,00/5,50 m.
 - larghezza minima carreggiata a due corsie più parcheggi uguale a 6,50/7,0 m.



* misure minime non vincolanti

C) Area idonea alla collocazione del Dehors
 d) Spazio libero per visibilità accessi carrai $> 1,50$ m.

Esempio 4

Legenda:


- C) Area idonea alla collocazione del Dehors
- d) Distanza da limite della proprietà private > 1,50 m.



Esempio 5

Legenda:


- C*) Area idonea alla collocazione del Dehors
- * Dehors affiancati sulla linea di proprietà nel caso le domande di realizzazione dei Dehors siano presentate contemporaneamente



Esempio 6

Legenda:





- C*) Area idonea alla collocazione del Dehors
- * Ammessa la realizzazione a confine privato previo accordo con autocertificazione da parte dei confinanti entrambi.















2. Schemi tipologici di riferimento

Si allegano alcuni schemi tipologici non prescrittivi relativi alla installazione di dehors permanenti.

Valgono in ogni caso le norme del regolamento e le valutazioni degli uffici preposti ai controlli di coerenza.







3. Esempi fotografici

Si allegano alcuni esempi fotografici non prescrittivi relativi alla installazione di dehors permanenti. Valgono in ogni caso le norme del regolamento e le valutazioni degli uffici preposti ai controlli di coerenza.



Modifica all'articolo 56 del REC.

L'approvazione del nuovo regolamento dehors comporta l'aggiornamento dell'articolo 56 del regolamento Edilizio Comunale i contenuti del quale vengono ora sostituiti demandando i criteri al nuovo regolamento dehors.

NUOVO ARTICOLO 56

Art. 56 Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato

1. Per la realizzazione di chioschi, aree attrezzate, gazebo a servizio delle attività commerciali si rinvia al REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO DI PERTINENZA DI ESERCIZI PUBBLICI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DENOMINATI "DEHORS" approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono fatte salve le deroghe di tipo straordinario stabilite con provvedimenti statali e/o provinciali, contingenti al periodo di emergenza Covid-19 o altri tipi di emergenza.

VECCHIO ARTICOLO 56

Art. 56 Chioschi e dehors su suolo pubblico o privato

1. *I dehors sono costituiti da un'area arredata che consente la ristorazione all'esterno dell'esercizio pubblico, con possibilità di allestire strutture rimovibili di copertura e chiusura laterale non rilevanti ai fini del calcolo della superficie coperta o Sun e/o Volume.*
2. *I chioschi sono manufatti rimovibili con la possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare attività di esercizio pubblico o servizi commerciali a carattere stagionale per un periodo non superiore a sei mesi.*
3. *I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell'ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici, storici e paesaggistici che lo caratterizzano, secondo indicazioni tipologiche stabilite dal comune.*
4. *All'atto della rimozione di tali manufatti, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a propria cura e spese alla pulizia e al ripristino della situazione originaria.*
5. *Al fine di garantire il rispetto dell'uso finalizzato alle necessità ed evitare situazioni di degrado di tali strutture si prevede di applicare gli stessi criteri e condizioni già previsti per le opere e manufatti precari riportate al precedente articolo.*
6. *La realizzazione deve essere preceduta da una valutazione tecnica-paesaggistica da parte della CEC.*
7. *Sono fatte salve le deroghe di tipo straordinario stabilite con provvedimenti statali e/o provinciali, contingenti al periodo di emergenza Covid-19.*
8. *L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di redigere apposito regolamento per la realizzazione dei dehors stagionale e permanenti per i pubblici esercizi, per le attività commerciali, e per i servizi pubblici. Fino all'approvazione di detto regolamento la realizzazione dei dehors dovrà rispettare le modalità di presentazione ed i criteri per l'eventuale stipula della convenzione del precedente articolo 55.*

Estratto Codice della strada*Art. 18. - Fasce di rispetto ed aree visibilità nei centri abitati*

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 debbesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi
3. ...

Art. 20. - Occupazione della sede stradale

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
4. ...